



COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova



CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. _____

Reg. Ord. _____

Cittadella 10.10.2008

OGGETTO: Ordinanza urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito con Legge 24.07.2008, n. 125, per la tutela della sicurezza e l'incolumità pubblica in riferimento all'attività abusiva del commercio su aree pubbliche ed in forma itinerante all'interno del centro storico durante lo svolgimento della Fiera Franca.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

nel contesto delle iniziative e dei festeggiamenti dell'ottobre "Cittadellese", molteplici sono le manifestazioni in programma che si susseguiranno e che anticiperanno lo svolgimento della Fiera Franca che si terrà nelle giornate del 25, 26 e 27 dello stesso mese;

sulla base di quanto riscontrato nelle passate edizioni della Fiera Franca, la presenza all'interno del centro storico e lungo tutto l'itinerario fieristico espositivo, di numerose persone dedite al commercio abusivo che trasportano mercanzia varia in grandi borsoni, sacchi di plastica ed altri analoghi contenitori, costituisce un preoccupante fenomeno tale da esporre a rischio la sicurezza e l'incolumità della collettività;

detta attività si manifesta attraverso l'occupazione per prolungati periodi della pubblica via con l'esposizione della mercanzia oppure mediante il trasporto della stessa merce in borsoni, grandi sacchi di plastica od analoghi contenitori, facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori delle forze dell'ordine si allontanano;

è del tutto evidente che lo stazionamento sulla pubblica via nonché il trasporto e la detenzione dei predetti contenitori, borsoni e sacchi di plastica, è da ritenersi direttamente funzionale all'esercizio dell'attività di vendita della merce custodita all'interno degli stessi, attività che è espressamente vietata dalla normativa statale (Legge n. 114/98) e Regionale (L.R.V. 06 aprile 2001, n. 10);

pertanto, le predette modalità di occupazione del suolo, trasporto e detenzione, devono essere considerate come atti direttamente e immediatamente funzionali alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tale, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalle normative sopra richiamate;

la prolungata presenza e i continuati stazionamenti con sacchi, borsoni e teloni (od altri analoghi contenitori), sulle strade del centro storico e del percorso fieristico, nonché le insistenze poste in essere nei confronti dei passanti, sono causa di frizioni e alterchi, che già in passato sono sfociati in litigi e violenze tali da dover richiedere l'intervento delle forze dell'ordine;

l'azione di contrasto verso tale fenomeno, posto in essere dalle forze di polizia, seppur efficaci in termine di prevenzione e repressione, ha destato talvolta momenti di panico ed estrema pericolosità in considerazione del comportamento di detti mercanti, che il più delle volte, fuggendo allo scopo di sottrarsi al controllo, hanno travolto ignare persone cagionando loro danni fisici di non trascurabile entità, generando quindi grave pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica a cui occorre quindi dare ferma ed urgente soluzione;

TUTTO QUANTO PREMesso

DATO ATTO che chiunque può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, negozio, area privata o altro luogo del quale comunque ne abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica o in forma itinerante della mercanzia stessa e perciò atto vietato ai sensi della presente ordinanza;

CONSIDERATO che, il predetto trasporto, ove accompagnato dalla sosta prolungata ovvero con l'offerta di vendita di merce, debba essere valutato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica senza autorizzazione e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina statale e regionale, oltre alle altre sanzioni previste dal codice della strada;

DATO ATTO altresì che, l'impiego di veicoli per il deposito ed il trasporto della merce e/o delle strutture utilizzate per la vendita all'interno dell'area fieristica, al di fuori di quelli appositamente autorizzati, debba essere analogamente considerato atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica senza autorizzazione e, in quanto tale, perseguibile a norma di legge con le sanzioni stabilite dalle vigenti normative statali e regionali;

RICONOSCIUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, intervenire con il carattere dell'urgenza al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento della prossima Fiera Franca in programma nei giorni 25, 26 e 27 ottobre p.v.;

VISTA la Legge 31 marzo 1998, n.114;

VISTA la Legge Regionale Veneto 06 aprile 2001, n. 10 così come modificata dalla L.R.V. n. 25 febbraio 2005, n. 7;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

O R D I N A

1) fermo quanto precisato nelle premesse, nelle giornate in cui si svolgerà la Fiera Franca di Cittadella, e più precisamente nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2008, è vietato il transito con trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni (o altri analoghi contenitori) all'interno del centro storico del Comune di Cittadella ed in tutta l'area fieristica;

2) Il predetto transito con trasporto se accompagnato con la sosta prolungata nelle aree interdette o dall'offerta di vendita, sarà considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica sia mediante occupazione del suolo sia sotto forma di commercio itinerante, ed in quanto tali rientranti in sostanza quali veri e propri atti di vendita e quindi accomunabili alla fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente normativa statale e regionale;

3) l'impiego di veicoli per il deposito ed il trasporto della merce e/o delle strutture utilizzate per la vendita all'interno del centro storico e dell'area fieristica, al di fuori di quelli appositamente autorizzati, debba essere analogamente considerato atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica senza autorizzazione e, in quanto tale, perseguibile a norma di legge con le sanzioni stabilite dalle vigenti normative statali e regionali;

4) il presente provvedimento è adottato, per le motivazioni in premessa espresse, in via d'urgenza in occasione della Fiera Franca di Cittadella in programma i prossimi 25, 26 e 27 ottobre 2008;

5) le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste sia dalla Legge in materia di commercio su aree pubbliche n. 114/98 che dal Codice della Strada D. L.gs 30.04.1992, n. 285, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle merci poste in vendita e/o trasportate;

6) il presente provvedimento viene trasmesso con immediatezza al Sig. Prefetto della Provincia di Padova;

7) al presente provvedimento venga data ogni più ampia divulgazione mediante i consueti e diffusi mezzi di comunicazione (albo comunale - organi di stampa e radio televisivi - sito internet del Comune, ecc..) ovvero per il tramite di specifica segnaletica di informazione all'utenza da apporre in corrispondenza degli accessi alla zona della Fiera Franca.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Padova (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si comunica che con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del relativo procedimento è il Dr. Antonio PAOLOCCI, Comandante il Corpo di Polizia Locale di Cittadella, Via Marconi, n. 3, 2° Piano, Tel. 049/9413488 - Telefax 049/9413483.

IL SINDACO
- On. Dr. Massimo BITONCI -

Copia per:

- Prefettura di Padova;
- Questura di Padova;
- Comando Carabinieri Compagnia di Cittadella;
- Comando Carabinieri Stazione di Cittadella;
- Comando Guardia di Finanza Compagnia di Cittadella;
- Comando Polizia Locale Comune di Cittadella;
- Ufficio Protocollo - Albo Pretorio Comune di Cittadella;
- Ufficio Attività Produttive Comune di Cittadella

Corpo Polizia Locale di Cittadella (Pd) - Tel. 0499413488 - fax 0499413483 (e-mail: vigili@comune.cittadella.pd.it)